



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 Reg. Delib.

N. 920 Reg. Public.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

L'anno Duemiladodici addì Ventotto del mese di Settembre alle ore 21:00, presso i locali dell'Auditorium comunale sito in via alla Massa ad Albisola Superiore, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti

GHIGO GASPARI CHRISTIAN
ORSI FRANCO
PROVENZANO ALDO
FRASSON GIORGIO
MARANZANO DAVIDE
GAMBETTA ROBERTO
GARBARINI MAURIZIO
ROLANDI GIOVANNA
SIRI SILVIA
SAETTONE ANTONIO
CLEMENTE SALVATORE

Assenti

CASAPIETRA ROBERTA
CAMEIRANO LUIGI
RIZZOTTO MAURO
VINOTTO GIOVANNI
BACCINO MARINO
GAMBARETTO DIEGO
VIGO MARCO
TESSORE GIOVANNI
TESSORE FRANCO
POZZATO CARLOTTA

Partecipa il Segretario Generale PUCCIANO Dr. Giovanni. E' assente giustificata: POZZATO CARLOTTA. Il Sen. Franco ORSI - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE

PROVINCIA DI SAVONA

C.A.P. 17011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE n. DELCC - 42 - 2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Settore Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Pucciano



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
PROVINCIA DI SAVONA
C.A.P. 17011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE n. DELCC - 42 - 2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
Dott. Giovanni Pucciano

Il Sindaco illustra la pratica in oggetto.

Alle ore 21:45 entra in aula l'Assessore Casapietra Roberta.

Presenti: 12

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel supporto di registrazione integralmente trascritto nel verbale di questa stessa seduta a cui si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli articoli 7, 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 istituiscono una nuova fattispecie impositiva, denominata Imposta Municipale Propria – IMU a partire dall'anno 2014, che sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili – ICI, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. 30.12.1992 n. 504;
- l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni in L. 22.12.2011, n. 214, anticipa i termini di entrata in vigore del nuovo tributo al 01.01.2012 e ne disciplina l'applicazione sperimentale dall'anno 2012 al 2014;
- in analogia a quanto disposto dalla previgente fattispecie impositiva, presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, compresi quelli strumentali allo svolgimento delle attività agricole, per la cui definizione la legge stessa rinvia all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992 mentre la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, cui sono applicati i coefficienti ed i moltiplicatori previsti dalla legge;

Dato atto che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili o non espressamente abrogate, le previgenti disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili, che restano comunque in vigore per l'imposizione relativa agli anni pregressi fino al 2011;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, composto di n. 10 articoli allegato al presente atto (Allegato "A") per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato altresì atto che il comma 16-quater dell'articolo 29 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

Ritenuto di proporre al Consiglio comunale di approvare il suddetto schema di regolamento, che disciplini il nuovo tributo, al fine di poterne garantire l'applicazione con decorrenza 01.01.2012, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 246 del 14.09.2012 all'oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria. Proposta al Consiglio comunale", immediatamente eseguibile;

Dato atto che lo schema del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria è stato presentato e discusso dalle Commissioni consiliari congiunte nella seduta del 24.09.2012;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'articolo 42 comma 2 del D.Lvo n. 267/2000;

Dato atto che le aliquote dell'Imposta Municipale propria vengono determinate annualmente, con successiva e apposita deliberazione;

Considerato che il presente provvedimento dovrà essere inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- l'articolo 3 comma 4 del D.Lvo n. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che attribuisce autonomia impositiva al Comune;
- l'articolo 52 del D.Lvo n. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;
- il D.Lvo n. 267/2000;
- la L. 212/2000 (Statuto dei contribuenti);
- il D.Lgs. 23/2011;
- il D.L. 201/2011;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie, allegato;

Con voti unanimi, resi ai sensi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di regolamento, che disciplini l'Imposta Municipale Propria, ai fine di poterne garantire l'applicazione con decorrenza 01.01.2012, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune, che viene allegato sub "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 01.01.2012;
3. di dare atto che le aliquote dell'Imposta Municipale propria vengono determinate annualmente, con successiva e apposita deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997.

Successivamente con voti unanimi, resi ai sensi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di Savona

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 60 DEL 28-08-2012

⁴A

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 28/8/2012.)

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno
- Art. 3 Disposizioni particolari
- Art. 4 Fabbricati inagibili
- Art. 5 Pertinenze
- Art. 6 Dichiarazione
- Art. 7 Versamenti
- Art. 8 Importi minimi per accertamenti e rimborsi
- Art. 9 Funzionario responsabile
- Art. 10 Entrata in vigore

..... 25 25

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. Conseguentemente, l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.

4. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola, ad abitazione principale ed a sue pertinenze.

5. Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

6. Le porzioni di immobili di cui al comma 5, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

7. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiari dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

8. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e a condizione che abbia costituito l'ultima residenza prima del ricovero.

9. E', altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani

non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata e che il contribuente non possieda un'altra abitazione sull'intero territorio italiano.

10. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

11. Per area fabbricabile si intende quella utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

12. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.

13. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

14. Per altro terreno si intende quello, diverso dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

ARTICOLO 3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare di ultima residenza anagrafica posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ARTICOLO 4 FABBRICATI INAGIBILI

1. Si intendono tali le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente legislazione regionale (articoli 8, 9 e 10 della L.R. 16/2008 e ss.mm.ii.) ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero atta ad evitare danni a cose o persone.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente).

3. La condizione di inagibilità o inabitabilità deve essere espressamente dichiarata ai fini IMU e documentata come previsto dalla normativa vigente.

4. La dichiarazione è condizione essenziale per usufruire dell'agevolazione e non può essere presentata a valere su annualità di imposta precedenti.

ARTICOLO 5

PERTINENZE

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Nel caso di possesso di più immobili accatastati nella medesima categoria sarà considerata pertinenza in via prioritaria quella vincolata all'abitazione principale nel rogito di acquisto. In assenza di specifica indicazione nel rogito di acquisto il contribuente individuerà autonomamente l'unità considerata pertinenziale.

ARTICOLO 6 DICHIARAZIONE

1. Le dichiarazioni e comunicazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili hanno effetto anche ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, sempreché non siano intervenute modificazioni dei dati o degli elementi rilevanti ai fini IMU che comportino l'obbligo di presentare una nuova dichiarazione.

ARTICOLO 7 VERSAMENTI

1. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti di un contitolare per conto degli altri a patto che l'imposta globalmente versata risulti sia pari alla somma dei singoli versamenti che avrebbero dovuto essere effettuati.
3. L'imposta non dovrà essere versata qualora l'ammontare annuo dovuto risulti pari o inferiore a 5,00 euro.

ARTICOLO 8 IMPORTI MINIMI PER ACCERTAMENTI E RIMBORSI

1. Qualora dal procedimento di liquidazione/accertamento dell'imposta derivi un debito di ammontare non superiore a 20,00 euro, non si procederà all'emissione dell'avviso di liquidazione/accertamento. L'importo è da intendersi comprensivo di sanzioni e interessi e per ogni anno di imposta.
2. Qualora invece derivi un credito di imposta, per la quota di competenza comunale, di ammontare non superiore a 15 euro, non si procederà al pagamento del rimborso. L'importo è da intendersi privo di interessi.

ARTICOLO 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.
2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Deliberazione di Consiglio Comunale DCC 40/2012

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sen. Franco ORSI



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Albisola Superiore, li

16 OTT 2012

La suesata deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1[^] del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3[^], del D.Lgs 267 del 18.08.2000.

Albisola Superiore, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano